

Provincia di Biella

Concessione d'acqua sotterranea ad uso Agricolo, estratta mediante un pozzo in Comune di Mottalciata, assentita alla ditta "VILLA GUELPA SOCIETA' AGRICOLA" con D.D. n. 1.764 del 10.11.2021. PRAT. 461BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.764 del 10.11.2021

Il Dirigente / Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la Ditta: "Villa Guelpa Società Agricola" (c.f. 83001270020) con sede legale in via Francesco Cesone 52 - 13853 Lessona (BI), specificata in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i., sottoscritto il 18.02.2020 dall'Amministratore del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, la concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale 461BI;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il corpo idrico GWB-P1 "Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";

all'art. 1: il prelievo di una portata massima di 1,7 l/s - di una portata media di 0,019 l/s - pari ad un volume massimo annuo di 600 metri cubi, tramite un pozzo nel Comune di Mottalciata (BI) - distinto al fg. 27 - mapp. 368;

all'art. 2: l'uso Agricolo;

all'art. 7: che la concessione è rilasciata in deroga al disposto della L.R. 22/96 e che, pertanto, perderà efficacia qualora si rendessero disponibili sufficienti risorse idriche superficiali o di falda freatica;

all'art. 10: che la durata della concessione è di 40 (quaranta) anni, a partire dalla data del presente atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile
Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.195 di Rep. del 18 febbraio 2020

ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La presente concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e, pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda freatica, previa adozione di opportuni dispositivi di depurazione e stoccaggio idrico che consentano l'utilizzo delle acque di tali fonti idriche.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni

temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Il Concessionario deve :

provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;

garantire la qualità dell'acqua eventualmente fornita al consumo umano nell'ambito delle attività dell'Azienda Agricola, che dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dal D. Lgs. 2 febbraio 2001 n° 31, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 2 febbraio 2002 n° 27 e ss.mm.ii. mediante trattamenti prescritti dalla competente Autorità Sanitaria;

qualora l'uso Agricolo diventasse prevalentemente irriguo, valutare l'idroesigenza delle colture irrigate e trasmettere tale valutazione alla Provincia di Biella;

mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato